



COMUNE DI FIGINO SERENZA
Provincia di Como

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL' I.R.P.E.F.
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

IN VIGORE DAL 01/06/2007

Articolo 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, istituita nel Comune di Figino Serenza con deliberazione C.C. n. 12 del 16.03.1999.

Articolo 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

L'addizionale IRPEF è normata dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, dall'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 142 e comma 143 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006.

Articolo 3 SOGGETTI PASSIVI

L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1 gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Figino Serenza.

Articolo 4 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
2. Nel Comune di Figino Serenza la predetta aliquota di compartecipazione viene stabilita per l'anno 2007 nella misura dello 0,5% che si intende confermata anche per gli anni successivi, in caso di mancata modificazione da adottarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 1, comma 4, del D.Lgs 360/1998.

Articolo 5 VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

2. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.
3. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.
L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 6 PUBBLICAZIONE

La deliberazione di approvazione del regolamento dovrà essere pubblicata nell'apposito sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 7 SOGLIA DI ESENZIONE

Il Comune può stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. n.360/1998 – comma 3/bis – come introdotto dall'art.1 – comma 142 – della legge finanziaria 2007.

Articolo 8 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi.

Esaminato

dalla Commissione Bilancio e Affari Istituzionali, con parere favorevole, in data 22/03/2007

Approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 28/03/2007

Depositato

presso l'Ufficio di Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi dal 23/04/2007 al 07/05/2007

Entrato in vigore il 01/06/2007